

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 marzo 2022

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 marzo 2022, n. 20.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. (22G00029). Pag. 1

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21.

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 marzo 2022.

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti. (22A01931) Pag. 24

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 28 dicembre 2021.

Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione. (22A01850) Pag. 25

Ministero della salute

DECRETO 23 dicembre 2021.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli», in Brescia, nella disciplina di «malattie psichiatriche». (22A01789) Pag. 37

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa '88 - piccola società cooperativa a r.l.», in Montescaglioso. (22A01790) ... Pag. 38



DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa L'Orchidea a r.l.», in Nova Siri. (22A01791) *Pag.* 39

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Europa '79 - società cooperativa per azioni», in Matera. (22A01792) *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città». (Ordinanza n. 7). (22A01744) *Pag.* 41

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici». (Ordinanza n. 8). (22A01745) *Pag.* 45

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita». (Ordinanza n. 9). (22A01746) *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuvaring», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 209/2022). (22A01748) *Pag.* 52

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Niklod», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 210/2022). (22A01749) *Pag.* 53

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Decarbazina Lipomed», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 211/2022). (22A01750) *Pag.* 54

DETERMINA 18 marzo 2022.

Estensione delle indicazioni terapeutiche e modifica dello schema posologico del vaccino anti COVID-19 «Spikevax». (Determina n. 28/2022). (22A01908) *Pag.* 56

DETERMINA 18 marzo 2022.

Modifica dello schema posologico del vaccino anti COVID-19 «Comirnaty». (Determina n. 29/2022). (22A01909) *Pag.* 58

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Palermo. (Delibera n. 82/2021). (22A01747) *Pag.* 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trozo-cina». (22A01751) *Pag.* 68



Rettifica della determina AAM/PPA n. 83/2022 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inspra». (22A01752). Pag. 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfentanil Piramal». (22A01753). Pag. 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sufentanil Piramal». (22A01754). Pag. 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dilatrend». (22A01755). Pag. 69

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin». (22A01793) Pag. 70

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Negatol». (22A01794) Pag. 70

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età, Libretti smart, Libretti nominativi ordinari e buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età. (22A01907). Pag. 70

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nell'ambito degli allegati VI, VII e VIII, secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Vericert S.r.l.», in Fornace Zarattini. (22A01798). Pag. 71

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo 2022 (22A01853). Pag. 71

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2022 (22A01854). Pag. 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 marzo 2022 (22A01855). Pag. 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2022 (22A01856). Pag. 73

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 marzo 2022 (22A01857). Pag. 73

Ministero della cultura

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse anno 2022. (22A01795). Pag. 74

Ministero della transizione ecologica

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A01796). Pag. 74

Revoca della sospensione all'impiego nelle attività estrattive e modifica della denominazione di un prodotto in titolo alla società Schlumberger italiana S.p.a. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A01797). Pag. 74

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 359 del 31 maggio 2010 per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) della società ISAB S.r.l., sito nel Comune di Priolo Gargallo. (22A01799). Pag. 74

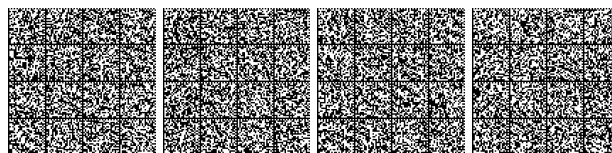
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 263 dell'11 ottobre 2017 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio del Complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch. (22A01800). Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 febbraio 2022.

Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (22A01528)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 marzo 2022, n. 20.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ex campo di prigionia di Servigliano, in Provincia di Fermo, oggi denominato «Parco della Pace», è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Presentato dal sen. Francesco VERDUCCI e altri, il 19 dicembre 2019.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede redigente, il 18 febbraio 2020, con i pareri delle Commissioni 1ª Commissione (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede redigente, il 17 novembre 2020; il 12 e il 20 gennaio 2021.

Esaminato in Aula e approvato il 4 marzo 2021.

Camera dei deputati (atto n. 2927):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9 marzo 2021, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 luglio 2021, il 4 agosto 2021 e il 15 febbraio 2022.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 17 febbraio 2022.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 24 febbraio 2022 e approvato definitivamente il 2 marzo 2022.

22G00029

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21.

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;



EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1.

*Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina
e sul gasolio impiegato come carburante*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.



9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Art. 2.

Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

TITOLO II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 3.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

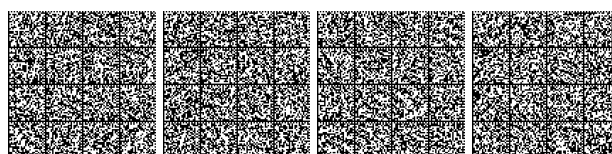
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.



5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche suc-

cessiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 6.

Bonus sociale elettricità e gas

1. Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello



sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 7.

Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

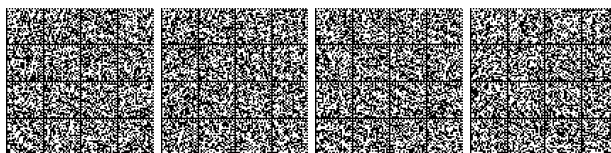
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire persona-

le con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.



TITOLO III SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 8.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione

dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 9.

Cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso



di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 10.

Imprese energivore di interesse strategico

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».

Capo II

MISURE PER IL LAVORO

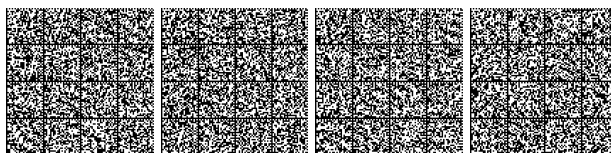
Art. 11.

Disposizioni in materia di integrazione salariale

1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:

«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rien-



tranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziante in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Art. 12.

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

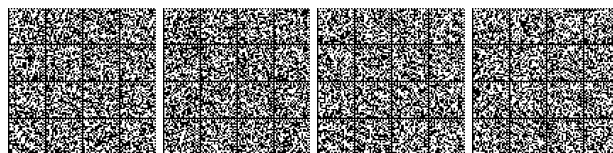
Capo III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Art. 13.

Ferrobonus e marebonus

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto



previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 14.

Clausola di adeguamento corrispettivo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».

Art. 15.

Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria,

limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 16.

Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 17.

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 18.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straor-



dinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in

via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19.

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

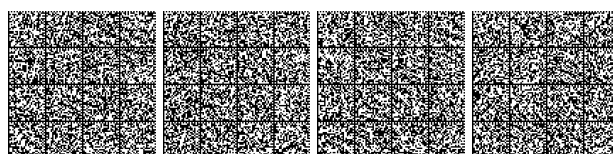
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20.

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione



dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515:

1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021»

2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse;

3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza».

b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;

c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».

Art. 21.

Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento

di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».

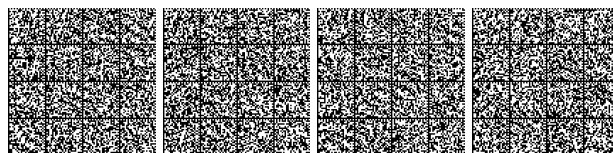
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Art. 22.

Credito d'imposta per IMU in comparto turismo

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa at-



tività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Capo IV

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 23.

Revisione prezzi

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze

di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.

b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

GOLDEN POWER

Art. 24.

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;

b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;



c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;

3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»;

5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».

Art. 25.

Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli

acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;

d) al comma 6:

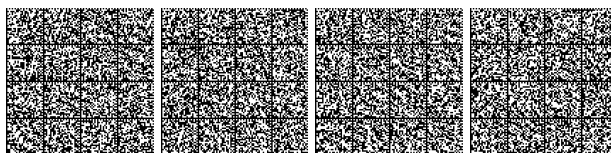
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;

3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;

4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.



3. All'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.

Art. 26.

Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 2-*quater* (*Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».

Art. 27.

Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali

1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni

internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.

2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-*bis*,»

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. «2-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»

c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonché con altre amministrazioni».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 28.

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis* (*Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi*). — 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, possono essere individuati con uno o



più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.

3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione

con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento



di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

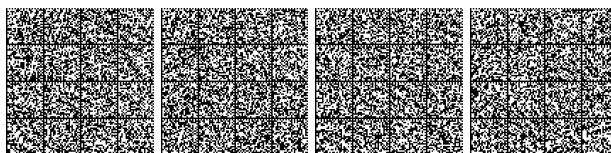
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei

Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.

8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.»

2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.



3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.

Capo II

CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Art. 29.

Rafforzamento della disciplina cyber

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

a) sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «*endpoint detection and response*» (EDR);

b) «web application firewall» (WAF);

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguen-

ti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».

Art. 30.

Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.



7. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

8. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31.

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,

tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 32.

Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 33.

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto



di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 34.

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

Art. 35.

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

7-ter. Con avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;

c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

Misure urgenti per la scuola

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 37.

Contributo straordinario contro il caro bollette

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri

Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di



ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Turismo	
+-----+	
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	
+-----+	
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)	
 Ristorazione	
+-----+	
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	
+-----+	
Attività ricreative	
+-----+	
+-----+	
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	
+-----+	
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)	
(codici ateco 93.29.9)	
+-----+	
+-----+	
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	
+-----+	
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per	
vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)	
+-----+	
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di	
programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)	
+-----+	
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)	
+-----+	
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)	



all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

0 Codici Ateco 2007

Siderurgia

CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

Legno

AA 02.20 Legno grezzo

CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Ceramica

CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica

CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica

CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.

Automotive

CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli

CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)

CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)

CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)

CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2022.

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, si sono verificate le condizioni di cui al comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione temporanea delle aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:

- a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi.

Art. 2.

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

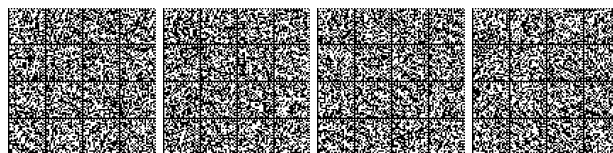
Roma, 18 marzo 2022

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 391

22A01931



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2021.

Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014, nonché della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)»;

Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,

e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato con delibera del CIPE n. 74/2020 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021);

Visto il Programma *Next Generation EU* (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa stabilendone le norme di partecipazione e diffusione, con particolare riferimento all'art. 9 che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la Missione 4: «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», le cui iniziative di sistema mirano a:

rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 30 luglio 2021);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;



Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'art. 17 regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:

target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 *research manager* per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»;

Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte

concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: *leadership* scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di *partner* per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove *start-up*. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»;

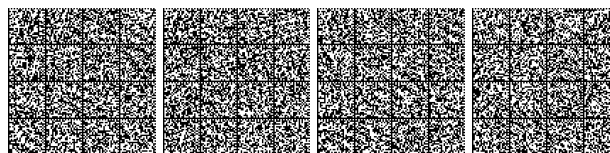
Viste le linee guida definite dal Ministero dell'università e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 - Componente 2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità», ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo all'ambito Scienze della vita;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

a) «Aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) «Amministrazione responsabile»: Ministero dell'università e della ricerca;

c) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

d) «CNVR» o «Comitato»: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

e) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016;

f) «Fase *ex ante*»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MUR;

g) «Fase *in itinere*»: periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;

h) «Fase *ex post*»: periodo successivo alla conclusione della fase *in itinere*;

i) «Imprese»: come definite dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata;

j) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione, di seguito anche solo II o Infrastrutture»: strutture, attrezzature, capacità e servizi per sviluppare, testare e potenziare la tecnologia per avanzare dalla convalida in un laboratorio fino a TRL più elevati prima dell'ingresso del mercato competitivo.

Le infrastrutture tecnologiche di innovazione operano in settori produttivi e ambiti territoriali definiti dalla comunità di sviluppo e innovazione, principalmente PMI o filiere tecnologiche produttive, che utilizzano le infrastrutture tecnologiche di innovazione per sviluppare e integrare tecnologie innovative verso la commercializzazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Pur mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalità protetta;

k) «Intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento (UE) n. 651/2014;

l) «Manager dell'infrastruttura»: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell'ambito di ciascuna infrastruttura, coincidente con il *Research*

Manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

m) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute);

o) «MUR» o «Ministero»: Ministero dell'università e della ricerca;

p) «Operazione di partenariato pubblico-privato (PPP)»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;

q) «Partenariati pubblico-privati» (PPP): forme di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio;

r) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale della ricerca 2021-2027;

s) «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021;

t) «Principio "non arrecare un danno significativo"» (DNSH): principio, definito all'art. 17 regolamento UE n. 852/2020, del non sostenere o svolgere attività che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale;

u) «Progetto» o «Intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

v) «Regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

w) «Rendicontazione delle spese»: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

x) «Rendicontazione di intervento»: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza;



y) «Rendicontazione di *milestone* e *target*»: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone* e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

z) «Servizio centrale per il PNRR»: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021;

aa) «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;

bb) «Soggetto attuatore»: soggetto beneficiario responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

cc) «Soggetto proponente»: soggetto di natura giuridica pubblica che presenta al MUR la domanda di finanziamento per l'intervento di cui al presente avviso previsto dal PNRR;

dd) «*Target*»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

ee) «TRL»: *Technology Readiness Level*, indica una metodologia per la valutazione del livello di maturità di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento «*Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2017)7124*»;

ff) «Università»: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

gg) «Vincoli derivanti dal PNRR»: vincoli di cui all'art. 20 del presente avviso.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il MUR, in attuazione dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR, finanzia Infrastrutture tecnologiche di innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilità - economica e ambientale - ai processi di sviluppo.

2. L'avviso mira a rafforzare e completare, in stretta integrazione e complementarità con le misure dirette al finanziamento delle Infrastrutture di ricerca (Investimento 3.1), al potenziamento dei «Campioni nazionali di R&S» (Investimento 1.4), alla creazione degli «Ecosistemi dell'innovazione» (Investimento 1.5) della Componente di cui al precedente comma, la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di *knowledge transfer*, incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all'innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonché l'introduzione di modelli gestionali innovativi.

3. Allo scopo di rispettare le finalità di cui ai due commi precedenti e di garantire la sostenibilità e la fattibilità economica e finanziaria degli investimenti, la capacità di produrre innovazione deve essere destinata alle imprese per una quota significativa.

4. Le finalità dell'avviso sono coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessità di «incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture» (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), di «promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica» (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di «concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare la ricerca e l'innovazione» (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).

Art. 3.

Dotazione finanziaria dell'avviso

1. Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») - Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»), complessivamente pari a euro 1.580.000.000,00 (un miliardocinquecentottantamiliardi/00).

2. In particolare, per l'azione specifica attuata dal presente avviso, le risorse disponibili sono pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomiliardi/00).

3. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al finanziamento di interventi nelle regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.



4. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 3, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»).

5. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 4.

Soggetti proponenti e attuatori

1. I soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso sono i soggetti pubblici identificati in:

a. Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

b. Università e Scuole superiori a ordinamento speciale istituite dal MUR;

nonché i soggetti, ulteriori rispetto a quelli indicati alla lettera a, inseriti nella sezione «Enti e istituzioni di ricerca» dell'ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, disponibile alla data di pubblicazione del presente avviso.

2. Il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella implementazione dell'iniziativa, del contributo di soggetti privati, che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino l'iniziativa stessa attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato.

3. In relazione all'operazione di partenariato di cui al comma precedente, resta inteso che il soggetto attuatore che beneficia delle agevolazioni è il soggetto indicato al comma 1.

Art. 5.

Interventi finanziabili

1. L'avviso finanzia la creazione o l'ammodernamento di almeno dieci infrastrutture tecnologiche di innovazione, ubicate in unico sito o distribuite, concepite e realizzate per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati rivolti al mondo accademico e imprenditoriale, al fine di accrescerne la competitività.

2. Nel caso di infrastrutture distribuite, le stesse dovranno comunque operare con unicità statutaria e di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un'unica interfaccia con gli utenti, ma svolgendo le attività in una molteplicità di siti, con caratteristiche di complementarietà, distribuiti sul territorio italiano.

3. Gli interventi finanziati devono insistere su ambiti coerenti con le priorità stabilite nel PNR 2021-2027 o

nelle strategie di specializzazione intelligente a livello nazionale o regionale; essi sostengono in via prioritaria lo sviluppo delle fasi di maggiore prossimità al mercato, caratterizzate da livelli di maturità tecnologica identificabili con valori di TRL medio-alti.

4. Le iniziative devono avere preferibilmente caratteri multifunzionale, in grado di coprire, ove applicabile, almeno tre settori tematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *i)* quantitativa, *ii)* materiali avanzati, *iii)* fotonica, *iv)* scienze della vita, *v)* intelligenze artificiali, *vi)* transizione energetica.

5. Sono finanziabili gli investimenti materiali e immateriali nonché le spese indicate al successivo art. 7.

6. Non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco: *i)* attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; *ii)* attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; *iii)* attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; *iv)* attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Art. 6.

Dimensione finanziaria, intensità di aiuto, durata e termini di realizzazione del progetto

1. Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro e un massimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti; per interventi finalizzati alla creazione di nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro e un massimo di 40.000.000,00 (quarantamila/00) di euro. Gli importi innanzi menzionati devono intendersi IVA inclusa.

2. Le iniziative sono ammesse all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle intensità di aiuto stabilite all'art. 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un massimo del 49% (quarantanove per cento) dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza della quota di cofinanziamento.

3. Le risorse destinate al cofinanziamento potranno essere finanziarie e in natura. Rimane inteso che gli eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del regolamento (UE) n. 1060/2021.

4. La durata massima delle iniziative non deve superare i trentasei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessità di concludere il pro-



getto entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

5. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 63, comma 2, del regolamento (UE) n. 1060/2021, dal *partner* privato, in linea con il regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili, nonché in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del presente avviso, che rientrino nelle categorie di seguito indicate:

a) spese, ancorché non contabilizzate come investimenti materiali e immateriali, riferibili a *Manager* dell'infrastruttura ad elevata qualificazione professionale nonché ad eventuali altre figure manageriali impegnate nella erogazione dei servizi che l'infrastruttura offre;

b) strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori «chiavi in mano», ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;

c) impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione scientifica;

d) licenze *software* e brevetti direttamente correlati all'iniziativa proposta;

e) acquisto fabbricati e di terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dei costi totali ammissibili a finanziamento. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento);

f) recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di immobili se accessori o strettamente necessari al funzionamento dell'infrastruttura;

g) le spese per progettazione nonché le altre spese tecniche e di procedura, in particolare se obbligatorie per legge;

h) costi indiretti, determinati forfettariamente fino ad un massimo del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili a finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156).

2. Per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, punto a), del presente articolo, deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale,

l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un «*Manager* dell'infrastruttura».

3. Le spese di personale di cui al comma 1, punto a), del presente articolo devono intendersi riferite al solo personale assunto *ad hoc* per l'iniziativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e sono ammesse - in ragione della particolare e rilevante qualificazione del profilo professionale richiesto, essenziale a concorrere al buon esito delle iniziative progettuali - fino a un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per progetto; l'importo deve intendersi riferito all'intera durata del progetto.

4. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle unità di costo *standard* approvate dalla Commissione europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c) del regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore *standard*.

5. Con riferimento ai costi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1, si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai beni che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale. Con riferimento ai costi prima citati, si tiene conto, nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, anche degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.

6. Con riferimento ai costi indicati alla lettera f) del comma 1, sono escluse le spese di manutenzione degli immobili; in ogni caso, le spese per opere murarie e lavori edili non possono superare il 20% (venti per cento) del costo totale del progetto. Detto limite deve intendersi comprensivo anche delle spese di acquisto di fabbricati e terreni di cui alla lettera e) del comma 1, quando queste ultime siano previste.

7. Sono comunque esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le eventuali procedure di gara.

8. Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo quando non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.



10. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

11. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione.

Art. 8.

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, dai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, a pena di esclusione, in lingua inglese, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (<http://www.gea.mur.gov.it>), a partire dalle ore 12,00 del 26 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 10 marzo 2022.

2. Allo stesso indirizzo <http://www.gea.mur.gov.it> saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente avviso.

3. Le proposte progettuali, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente avviso, a pena di esclusione, devono contenere:

Parte A - Inquadramento strategico dell'iniziativa (max. 12.000 caratteri), con una chiara indicazione di:

obiettivi;

ambito territoriale di interesse;

settori/domini produttivi e tecnologici, anche attraverso l'indicazione di *keywords*;

livelli di maturità tecnologica (TRL) prevalenti;

coerenza con le priorità fissate nelle agende strategiche europea, nazionale, regionale;

sinergie con altre iniziative previste nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca»), Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa»), con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'Investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»);

profilo di internazionalizzazione e ampiezza della platea di utenti potenziali (con particolare riferimento alle PMI);

Parte B - Caratteristiche dell'iniziativa (max. 40.000 caratteri), con una chiara descrizione di:

attività previste, evidenziando puntualmente motivazione e profilo di innovatività degli investimenti materiali e immateriali nonché della modalità gestionale che si intende adottare. La sezione dovrà, inoltre, evidenziare le modalità con cui viene garantito il rispetto del vincolo 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021;

modello di *governance*, con una specifica previsione delle modalità che regoleranno i) le attività e il funzionamento dell'infrastruttura (con specifica e obbligatoria indicazione del profilo e del ruolo del «Manager dell'infrastruttura») nonché ii) l'operazione di partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento di soggetti (imprese, sviluppatori di infrastrutture private specializzate,

investitori) che concorrono al cofinanziamento dell'intervento. La sezione reca altresì evidenza, nel caso di una operazione di partenariato pubblico-privato avviato su iniziativa privata, dell'operatore economico;

piano dei costi;

tempistica e calendario di realizzazione, con l'indicazione degli obiettivi, intermedi e finali, connessi all'esecuzione dell'intervento. Gli obiettivi di cui innanzi devono avere una cadenza non inferiore al quadrimestre e saranno definiti in funzione delle specificità dell'intervento.

In tale sezione dovranno essere indicati anche i tempi previsti per l'espletamento della procedura finalizzata alla costituzione del partenariato pubblico-privato;

promozione delle attività di *knowledge transfer*, di sviluppo di attività formative (dottorati industriali) e di creazione di impresa (*start-up*);

Parte C - Impatto atteso (max. 8.000 caratteri), con una indicazione di:

risultati attesi dall'intervento in termini di i) ricadute occupazionali e della ricerca, anche con riferimento alla generazione di diritti di proprietà intellettuale, ii) sinergia con altri ambiti produttivi e della ricerca, iii) agevolazione del passaggio dalla fase di ricerca all'innovazione;

profilo di sostenibilità a lungo termine, per un periodo di almeno quindici anni, con un dettaglio dei ricavi connessi alla gestione dell'infrastruttura al fine di valutare il profilo di redditività.

4. A pena di esclusione, le proposte progettuali devono essere altresì corredate dai seguenti documenti, redatti in lingua inglese:

uno schema di regolamento che disciplini la *policy* di gestione della proprietà intellettuale generata dalle attività di ricerca e innovazione, libera e/o a pagamento, nel quadro delle normative di riferimento;

una descrizione dell'utenza prevista, dei meccanismi di accesso per gli utenti (interni o esterni), della quota di accesso da destinare obbligatoriamente al sostegno alla scienza aperta rispetto all'accesso protetto a pagamento;

una descrizione sintetica delle misure utili al rispetto del principio «DNSH» e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

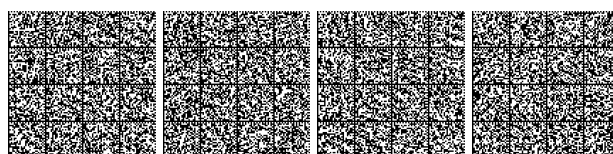
Art. 9.

Modalità di valutazione e approvazione della graduatoria

1. La valutazione delle proposte progettuali si svolgerà in due distinte fasi:

fase 1: le iniziative saranno sottoposte a una valutazione di natura tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10;

fase 2: le iniziative ritenute idonee in esito alle risultanze della valutazione di cui alla fase 1 saranno ammesse alla fase negoziale.



2. La valutazione si concluderà con l'approvazione di una graduatoria che distinguerà tra proposte:
- ammesse e finanziabili;
 - ammesse ma parzialmente finanziabili;
 - ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi;
 - non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti al successivo art. 10, comma 7, o per mancato superamento della fase di negoziale.

Art. 10.

Fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria

1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso.

2. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da esperti tecnico scientifici, selezionati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali, in possesso di alta qualificazione nei domini/ambiti di interesse delle proposte medesime; per gli aspetti economico-finanziari, il MUR può avvalersi, in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, ovvero di banche, società finanziarie o altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

3. Ciascuna proposta progettuale sarà valutata collegialmente da un Gruppo istruttorio, nominato con decreto del MUR, che ne individua altresì il coordinatore. Il Gruppo istruttorio è formato, in funzione dei costi complessivi della proposta medesima, da un numero minimo di 2 (due) e massimo di 3 (tre) componenti, di cui 1 (uno) esperto economico-finanziario e un numero minimo di 1 (uno) e massimo di 2 (due) esperti tecnico-scientifici.

4. Il Gruppo istruttorio indicato al comma precedente è individuato da un Panel formato da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 9 (nove) componenti, selezionati dal CNVR e integrati da 1 (uno) rappresentante individuato dal Ministero dello sviluppo economico. Il Panel è nominato con decreto del MUR, che ne individua altresì presidente e vice-presidente.

5. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione		Punteggio minimo	Punteggio massimo
a.	Inquadramento strategico dell'intervento	10	20
a.1)	<i>Appropriatezza e chiarezza degli obiettivi</i>	3	7
a.2)	<i>Coerenza con le priorità strategiche delle agende europea, nazionale o regionale</i>	2	4
a.3)	<i>Sinergie con altre iniziative previste nell'ambito del PNRR (in particolare Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa»)</i>	2	4
a.4)	<i>Profilo internazionale dell'intervento e ampiezza della platea di potenziali utenti (con particolare riferimento al sostegno fornito dall'industria, PMI in primis, in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utente)</i>	3	5
b.	Caratteristiche, realizzabilità e controllo	55	80
b.1)	<i>Qualità scientifica e innovatività (leadership scientifico-tecnologica e potenziale di innovazione in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari)</i>	17	25
b.2)	<i>Modello di governance</i>	15	20
b.3)	<i>Congruietà dei costi</i>	10	15
b.4)	<i>Fattibilità in termini di realizzabilità e cantierabilità delle attività previste, anche con riferimento alla tempistica legata alla selezione dei soggetti da coinvolgere nel partenariato pubblico-privato</i>	10	15
b.5)	<i>Promozione delle attività di knowledge transfer, di capacità di sviluppare e ospitare dottorati industriali e di creazione di impresa (start-up)</i>	3	5
c.	Impatto	20	30
c.1)	<i>Risultati attesi dall'intervento in termini di: i) generazione di diritti di proprietà intellettuale, ii) sinergia con altri ambiti produttivi e della ricerca nonché iii) agevolazione del passaggio dalla fase di ricerca all'innovazione</i>	5	10
c.2)	<i>Profilo di sostenibilità a lungo termine</i>	15	20
Totale		85	130



6. A pena di inammissibilità del progetto a finanziamento, il Gruppo istruttorio verificherà le modalità con cui viene garantito il rispetto del vincolo 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi *wireless*)” di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021 nonché le modalità con cui verrà rispettato il principio «DNSH» e i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

7. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per una delle voci riportate nella tabella di cui al comma 5, determina l'inammissibilità del Progetto al finanziamento.

8. All'esito della valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituiscono fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione i criteri di cui al totale della lettera *b*) del precedente comma 5. Ove il punteggio relativo ai criteri di cui al totale della lettera *b*) concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione la sommatoria dei punteggi riferiti ai criteri di cui alle lettere *b.1*), *b.2*), *c.2*) del precedente comma 5. Nel caso di ulteriore *ex aequo*, rappresenta fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione il valore più alto dei costi ammissibili (al netto della eventuale riduzione di cui al successivo comma 10). In ultimo, quando si configurasse un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. La valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria termina con una relazione redatta dal Gruppo istruttorio che reca evidenza del punteggio attribuito a ciascun criterio e della relativa motivazione sottostante al punteggio. La relazione sarà, altresì, accompagnata da note migliorative a margine, utili a indirizzare la fase negoziale.

10. Il Gruppo istruttorio può, altresì, prevedere, ove ritenuto opportuno, una riduzione dei costi ammissibili come esposti in domanda. Una eventuale riduzione dei costi superiore al 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili determina il mancato raggiungimento del punteggio minimo indicato al criterio *b.3*), con conseguente inammissibilità del progetto a finanziamento.

11. Il MUR procede alla ammissione dei progetti alla fase negoziale di cui al successivo art. 11 sulla base delle risultanze dei punteggi attribuiti dal Gruppo istruttorio; tale ammissione avverrà in ordine di punteggio e fino a capienza delle risorse disponibili, avendo riguardo al vincolo di destinazione territoriale delle risorse stabilito all'art. 3, comma 3.

Art. 11.

Fase negoziale

1. La relazione del Gruppo istruttorio, di cui all'art. 10, comma 9, costituirà riferimento per il confronto nella fase negoziale.

2. La fase negoziale sarà condotta da una Commissione, nominata con decreto del MUR e composta da un rappresentante del MUR, che assume funzioni di presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal presidente, o suo sostituto, del Panel di cui all'art. 10, comma 4.

3. Per ciascuna proposta progettuale ammessa alla fase negoziale, la Commissione di cui al precedente comma potrà, di volta in volta, avvalersi del coordinatore del relativo Gruppo istruttorio.

4. La fase negoziale può riguardare:

a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attività o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta;

b) la rideterminazione del piano dei costi;

c) la definizione dei traguardi, intermedi e finali, connessi all'attuazione;

d) la definizione del piano delle erogazioni connesse ai traguardi;

e) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.

5. Per i progetti che risultino ammissibili alla fase negoziale:

a) la Commissione di cui al precedente comma 2 avvia un confronto con il soggetto proponente;

b) viene sottoscritto un verbale dai soggetti indicati al precedente punto *a*);

c) il soggetto proponente presenta la proposta definitiva, sulla base degli esiti della negoziazione.

6. La Commissione verifica la corrispondenza tra quanto presentato e gli esiti della negoziazione (verbale), ai fini della successiva pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, da parte del MUR.

7. Rimane inteso che in caso di mancata corrispondenza tra quanto presentato e gli esiti della negoziazione (verbale), il progetto si intenderà non ammesso al finanziamento.

Art. 12.

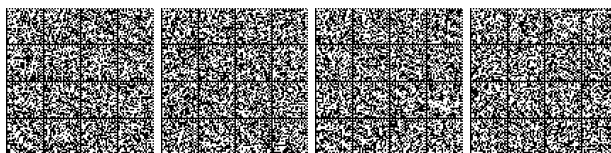
Obblighi del soggetto attuatore

1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio dell'attuazione degli interventi è fatto obbligo ai soggetti attuatori di:

avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,



delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;

garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'amministrazione responsabile;

rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'amministrazione responsabile;

adottare una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto;

rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero;

effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ex decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ed in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34, comma 2, del regolamento (UE) n. 241/2021;

adottare il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) n. 241/2021 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione responsabile;

caricare sul sistema informativo adottato dall'amministrazione responsabile i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) n. 241/2021, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'ufficio competente per i controlli dell'amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del pro-

gramma di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;

presentare almeno bimestralmente la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso;

fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;

rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero;

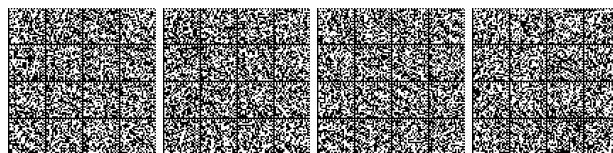
conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021;

facilitare le verifiche dell'ufficio competente per i controlli dell'amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori pubblici delle azioni;

garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale ap-



plicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021 e dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

inoltrare le richieste di pagamento all'amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'amministrazione responsabile;

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 241/2021, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche *online*, sia *web* sia *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall'amministrazione responsabile e per tutta la durata del progetto;

richiedere il CUP dell'intervento e conseguentemente indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;

assicurare il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

assicurare il rispetto dell'obbligo all'assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di «*Manager dell'infrastruttura*».

2. Per tutto quanto non espressamente specificato al comma precedente, si rinvia al rispetto dei principi previsti per l'attuazione degli interventi del PNRR così come

specificati nella autodichiarazione, di cui all'Allegato 2 al presente avviso, che i soggetti attuatori sono tenuti a produrre ai fini della partecipazione alla procedura.

Art. 13.

Modalità di gestione degli interventi

1. Il MUR, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 2, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante del decreto di concessione il progetto definitivo, come risultante in esito alla fase negoziale, comprensivo del cronoprogramma di attuazione, degli obiettivi - intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, nonché il disciplinare.

2. Resta inteso che i progetti ammessi e finanziabili, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Art. 14.

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il soggetto attuatore in esito alla fase di sottoscrizione dell'atto d'obbligo potrà richiedere un anticipo nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo agevolato. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.

3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Ministero la documentazione attestante le attività progettuali svolte e le relative spese sostenute nonché le informazioni relative al conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previste dal progetto approvato mediante l'utilizzo dei servizi dedicati della piattaforma GEA (<http://www.gea.mur.gov.it>).

4. La documentazione e le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere trasmesse con una cadenza periodica connessa al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti nella proposta progettuale per come approvata in esito alla fase negoziale.

5. I soggetti attuatori relazionano altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.



6. La documentazione attestante le attività progettuali svolte, nonché il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, è sottoposta alla valutazione di un numero minimo di 1 (uno) fino ad un numero massimo di 2 (due), in funzione dei costi complessivi del progetto, esperti tecnico-scientifici deputati alla valutazione del progetto nella fase «*in itinere*» e individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali.

7. In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il Ministero, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, sino al massimo del 90% (novanta per cento) dell'agevolazione complessivamente approvata.

8. La documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia - in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

9. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.

10. L'erogazione finale è disposta a conclusione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Art. 15.

Variazioni del progetto

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.

2. Variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, così come definite nell'avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e scadenze, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto.

3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2021, n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (<http://www.gea.mur.gov.it>), e potrà essere sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «*in itinere*» al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.

4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% (quindici per cento) rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento.

5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR.

Art. 16.

Responsabile dell'avviso

1. Responsabile del procedimento per il presente avviso è il dirigente *pro tempore* dell'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

2. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente avviso potranno essere inviate tramite l'apposita sezione sulla piattaforma <http://www.gea.mur.gov.it>

Art. 17.

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) n. 679/2016.

2. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.

Art. 18.

Meccanismi sanzionatori

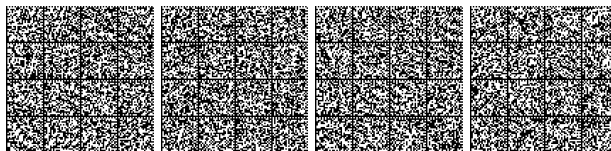
1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:

a) nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, lettere da a) a f) del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) difforme esecuzione del progetto ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi, intermedi e finali, associati al progetto;

c) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;

d) in caso di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal progetto;



e) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.

3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'art. 14, comma 6, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.

4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Potere sostitutivo

1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del presente avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 20.

Vincoli derivanti dal PNRR

1. Ai fini del presente avviso si applicano i seguenti vincoli derivanti dal PNRR:

a. «Disparità territoriale»: almeno 40% (quaranta per cento) dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR nel suo complesso deve avere una ricaduta nelle regioni del Mezzogiorno; ai fini del presente avviso si considera la localizzazione dell'infrastruttura o, nel caso di Infrastruttura distribuita, di parte di essa;

b. «Disparità di genere»: almeno il 40% (quaranta per cento) del personale assunto a tempo determinato deve essere preferibilmente di genere femminile;

c. «Campi di intervento»: l'iniziativa nell'ambito del PNRR è stata ricondotta al «Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati *ad hoc* - 055

- Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 241/2021;

d. «Vincolo *digital*»: 100% (cento per cento) dell'Investimento 3.1 «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», previsto nell'ambito della Missione 4 («Istruzione e ricerca») - Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») del PNRR nel suo complesso (campo d'intervento esplicitato alla lettera c del presente comma);

e. «Vincoli *climate*»: non sono previsti vincoli *climate*.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

2. Il presente avviso sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 28 dicembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 177

AVVERTENZA:

Gli allegati dell'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

<http://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Itcc#allegati>

22A01850

MINISTERO DELLA SALUTE

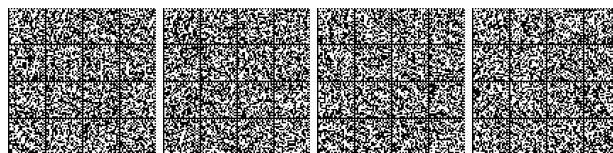
DECRETO 23 dicembre 2021.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli», in Brescia, nella disciplina di «malattie psichiatriche».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli priva-



ti inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e elle sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRC-CS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» relativamente alla disciplina di «malattie psichiatriche» per la sede legale di Brescia, via Pilastroni, 4;

Vista la nota del 23 novembre 2020 con la quale il Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli (C.F. e P.I. 01647730157), ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la menzionata disciplina di «malattie psichiatriche»;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 8 marzo 2021, a seguito delle riunioni da remoto, stante l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID-19, del 19 marzo 2021 e del 7 giugno 2021, quest'ultima in collegamento in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'Istituto in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0378455 del 7 settembre 2021 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «malattie psichiatriche» dell'IRCCS «Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» della Provincia Lombardo Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Brescia, via Pilastroni, 4.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

22A01789

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa '88 - piccola società cooperativa a r.l.», in Montescaglioso.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

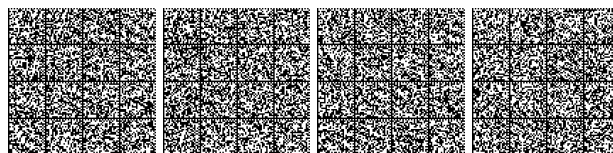
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2010, n. 72/SAA/2010, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa '88 - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Montescaglioso (MT) - (codice fiscale n. 00497470773), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377639 del 3 di-



cembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinqüies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 15 febbraio 2022, presso questa direzione generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinqüies* della legge n. 241/90, il decreto ministeriale del 29 aprile 2010, n. 72/SAA/2010 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa '88 - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Montescaglioso (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MRR-NNA59P67D863D), domiciliata in Bari (BA), via Bruno Zaccaro n. 17/19, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo

regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01790

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa L'Orchidea a r.l.», in Nova Siri.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

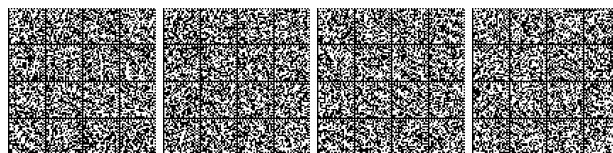
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinqüies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2010, n. 69/SAA/2010, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa L'Orchidea a r.l.», con sede in Nova Siri (MT) - (codice fiscale n. 00475510772) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377627 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinqüies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;



Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 15 febbraio 2022, presso questa Direzione generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Cosimo Gigante;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto ministeriale del 26 aprile 2010, n. 69/SAA/2010 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa L'Orchidea a r.l.», con sede in Nova Siri (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo Gigante, nato a Bari (BA) il 13 maggio 1962 (codice fiscale GGNC62E13A662X), domiciliato in Taranto (TA), via Duca degli Abruzzi n. 30, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VITALE

DECRETO 10 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Europa '79 - società cooperativa per azioni», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto direttoriale del 13 novembre 2017, n. 225/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Europa '79 - società cooperativa per azioni», con sede in Matera (MT) - (codice fiscale n. 00145980777), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosa Calace ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 251/SAA/2017, con il quale il dott. Dante Tirico è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione in sostituzione della dott.ssa Rosa Calace, rinunciataria;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377618 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il Commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;



Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, nell'ambito di un cluster selezionato tenendo conto dell'alto profilo professionale e delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90, il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 251/SAA/2017 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Europa '79 - società cooperativa per azioni», con sede in Matera (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari (BA) il 29 luglio 1977 (codice fiscale GRCFNC77L29A662L), domiciliato in Policoro (MT), via Federico Fellini snc, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01792

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città». (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b*), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano comple-



mentare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A3 del Piano complementare sisma intitolata «Rigenerazione urbana e territoriale», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, è stato comunicato un avviso pubblico da parte dei soggetti attuatori tramite p.e.c. agli U.S.R. e

ai Comuni, sulla cui base i comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 hanno individuato dei progetti meritevoli di finanziamento, che va dunque disposto;

Considerato altresì che, in data 21 dicembre 2021, con il supporto del gruppo di lavoro «Rigenerazione urbana» presso la segreteria tecnica del PNC sisma, è stata effettuata dagli U.S.R. competenti apposita istruttoria per la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento;

Ritenuto che, all'esito di tale procedura, per l'ammissione al finanziamento risulta necessario adottare l'ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A, si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Visti gli elenchi trasmessi da USR Abruzzo con nota prot. CGRTS-0067069 del 30 dicembre 2021, USR Lazio con nota prot. CGRTS-0066836 del 29 dicembre 2021, USR Marche con nota prot. CGRTS-0066975 del 29 dicembre 2021, USR Umbria con nota prot. CGRTS-0066912 del 29 dicembre 2021, USRA con nota prot. CGRTS-0067086 del 30 dicembre 2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del 30 dicembre 2021, con-



fluiti in un unico elenco, relativo al sisma 2009 e sisma 2016, che viene allegato alla presente ordinanza (All. 1);

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) Per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) Per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) Per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al «Programma degli interventi unitari» deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il milestone del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A3 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, avente ad oggetto «Rigenerazione urbana e territoriale», ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. Con la presente ordinanza è affidata la progettazione della linea di intervento 1 della sub- misura A3 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città» ai comuni e sono ammessi al finanziamento i relativi progetti individuati dagli stessi comuni dei crateri sismici 2009 e 2016, tramite le procedure istruttorie richiamate in premessa, di cui all'elenco allegato (All. 1), comprensivo di CUP e CIG. recante distinta indicazione dei due soggetti attuatori di cui all'art 3 comma1 ed i responsabili degli interventi di cui all'art. 3 comma 2.

3. Il Commissario straordinario provvede con decreto alle eventuali correzioni che si rendessero necessarie.

4. I progetti previsti dalle disposizioni oggetto della presente ordinanza costituiscono un unico intervento unitario su scala comunale, programmato e finanziato unitariamente, connesso alle finalità proprie della rigenerazione urbana unitariamente considerate e devono pertanto essere realizzati, anche in fase di affidamento dei lavori, con una gara unica, eventualmente suddivisa in lotti funzionali o prestazionali. Sono fatte salve motivate eccezioni riguardanti l'individuazione di autonomi interventi che non presentano alcun nesso di relazione tra loro.

Art. 3.

Soggetti attuatori e responsabile dell'intervento

1. Soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabili dell'intervento oggetto della presente ordinanza sono i comuni ammessi al finanziamento, con il supporto del Gruppo operativo di lavoro (GOL), designato dai soggetti attuatori e composto da alte professionalità tecnico scientifiche in materia di rigenerazione urbana, sulla base di una convenzione che sarà successivamente sottoscritta con Invitalia.

3. Gli USR competenti, l'USRC e l'USRA provvedono a svolgere con la massima tempestività l'istruttoria dei progetti ai fini dell'approvazione di essi da parte degli organi per legge preposti, nonché al trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità che saranno definite con successiva ordinanza.

4. Con successiva ordinanza saranno determinati i modelli di gestione e affidamento dei lavori sulla base delle proposte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché della struttura di missione, al fine di realizzare gli interventi attraverso centrali uniche di committenza o gli USR competenti nonché tramite intese con i comuni individuati nell'elenco allegato (all. 1), anche prevedendo appalti unitari per lotti, al fine di garantire la massima efficienza e speditezza nella realizzazione dei lavori.

5. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

6. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), entro il 31 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

7. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato, tramite relazione bimestrale, i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

8. Con decreto del Commissario straordinario sono disposte le misure di supporto alle attività dei responsabili



dell'intervento al fine di favorire la speditezza dei procedimenti e il rispetto degli obbiettivi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento della progettazione degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 199.247.223,12.

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 - Attuazione degli interventi;

art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 - Semplificazioni procedurali;

art. 14-*bis* - Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 - Valutazione ambientale;

articoli 48-56 - Contratti pubblici;

articoli 61-63 - Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa;

f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedurali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 129

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

22A01744

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici». (Ordinanza n. 8).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno

2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunziona-



lizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili» del Piano complementare sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, è stato concordato uno schema di accordo con l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;

Considerato che risulta opportuno e necessario affidare all'Agenzia del Demanio la progettazione, secondo quanto previsto dall'accordo, e alle regioni, per quanto di competenza, la progettazione non inclusa nell'accordo nonché l'affidamento e la realizzazione dei lavori ai fini dell'attuazione della sub-misura A2, Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici», con ordinanza del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Visti gli elenchi trasmessi da USR Abruzzo con nota prot. CGRTS-0067069 del 30 dicembre 2021, USR Lazio con nota prot. CGRTS-0066836 del 29 dicembre 2021, USR Marche con nota prot. CGRTS-0066975 del 29 dicembre 2021, USRA con nota prot. CGRTS-0067086 del 30 dicembre 2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del 30 dicembre 2021, confluiti nei due distinti elenchi, relativi al sisma 2009 e sisma 2016, che vengono allegati alla presente ordinanza;

Vista la nota dell'assessore Guido Castelli della Regione Marche prot. CGRTS-A-30/12/2021 con cui si propone di finanziare l'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura pubblica tramite la realizzazione del sottopasso ferroviario e degli interventi connessi (riqualificazione della stazione ferroviaria di Macerata oggetto della misura A4.3), in via Roma, Macerata, per euro 7.000.000,00, in sostituzione dell'intervento nel Comune di Montefortino di eguale importo relativo alla riqualificazione e recupero borgo da destinare a struttura ricettiva, che viene collocato tra gli interventi allo stato non finanziati, nell'elenco dei progetti di riserva, in ragione della necessità di approfondimenti riguardanti la presenza tra gli immobili oggetto d'intervento di fabbricati danneggiati dal sisma;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

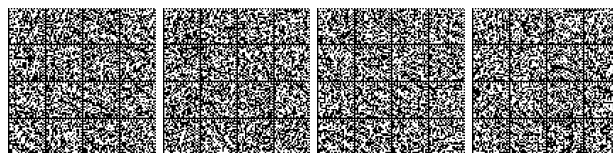
b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A2 riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici»



ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei *milestone* indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2001.

2. A tali fini con la presente ordinanza è approvato l'elenco degli interventi, relativi ai territori del sisma 2009 e del sisma 2016 (v. allegato 1). È altresì approvato l'elenco unico degli interventi di riserva (v. allegato 2) su edifici di proprietà demaniale o di altri enti pubblici territoriali a cui saranno destinate le risorse relative ai progetti ammessi a finanziamento che non rispettino il cronoprogramma di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dei poteri sostitutivi di cui al successivo art. 6.

3. Con la presente ordinanza sono affidate agli enti proprietari degli immobili la progettazione degli interventi non inclusi nello schema di accordo di cui al successivo comma, nonché la loro realizzazione. Gli enti proprietari degli immobili, svolgeranno i compiti del responsabile dell'intervento ai fini dell'attuazione, garantendo il rispetto del cronoprogramma secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

4. La presente ordinanza dà altresì esecuzione ai contenuti dell'accordo con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (vedi allegato 3), che dovrà essere sottoscritto dai soggetti attuatori e dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2021.

5. Il suddetto accordo potrà essere modificato, di intesa tra le Parti, al solo fine di adottare le azioni più opportune e le misure utili a garantire, nel procedimento di esecuzione, una maggiore speditezza e aderenza per la realizzazione degli obiettivi.

Art. 3.

Soggetti attuatori e responsabili degli interventi

1. Soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese tra di loro ai fini degli adempimenti operativi.

2. L'Agenzia del demanio è responsabile della progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili di proprietà dello Stato nonché della sola progettazione di quelli oggetto di convenzione con gli enti proprietari, con il supporto del Comitato di indirizzo costituito tramite l'indicazione di un rappresentante designato da ciascun soggetto attuatore e dalle regioni.

3. Gli enti proprietari degli immobili svolgono i compiti del responsabile dell'intervento ai fini dell'attuazione in relazione agli immobili individuati negli elenchi di cui al precedente art. 1, con esclusione di quelli che sono oggetto di convenzione con l'Agenzia del demanio.

4. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) entro il 31 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

5. Gli USR competenti, l'USRC e l'USRA provvedono a svolgere con la massima tempestività l'istruttoria dei progetti ai fini dell'approvazione di essi da parte degli organi per legge preposti, nonché al trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità che saranno definite con successiva ordinanza.

6. Con successiva ordinanza saranno determinati i modelli di gestione e affidamento dei lavori sulla base delle proposte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché della Struttura di missione, al fine di realizzare gli interventi attraverso centrali uniche di committenza o gli USR competenti nonché tramite intese con i comuni individuati nell'elenco allegato (allegato 1), anche prevedendo appalti unitari per lotti, al fine di garantire la massima efficienza e speditezza nella realizzazione dei lavori.

7. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei *milestone* previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti delle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 106.634.672,82.

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Agli eventuali costi previsti per la progettazione dall'accordo con l'Agenzia del demanio si provvede ai sensi delle disposizioni precedenti, nell'ambito del quadro economico dell'intervento, nella misura comunque non superiore al 2 per cento del valore dell'intervento, in coerenza con le previsioni contenute all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con mo-



dificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché dell'esecuzione dei lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) in via generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 Attuazione degli interventi;

art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 Semplificazioni procedurali;

art. 14-bis *Governance* del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 Valutazione ambientale;

articoli 48-56 Contratti pubblici;

articoli 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedurali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 130

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <http://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

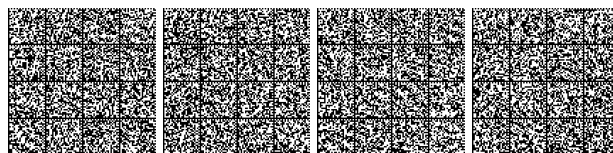
22A01745

ORDINANZA 30 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita». (Ordinanza n. 9).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE

2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

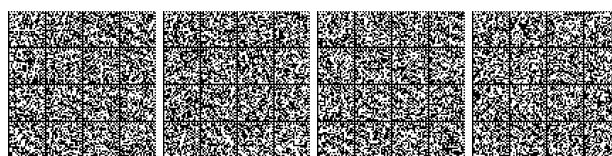
Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A3 del Piano complementare sisma intitolata «Rigenerazione urbana e territoriale», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno formato, a seguito di istruttoria, degli elenchi, con riserve, di progetti ritenuti meritevoli dell'accesso al finanziamento;

Considerato che per tale finanziamento risulta necessario adottare apposita ordinanza del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A, si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti



di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Visti gli elenchi trasmessi da USR Abruzzo con nota prot. CGRTS-0067069 del 30 dicembre 2021, USR Lazio con nota prot. CGRTS-0066836 del 29 dicembre 2021, USR Marche con nota prot. CGRTS-0066975 del 29 dicembre 2021, USR Umbria con nota prot. CGRTS-0066912 del 29 dicembre 2021, USRA con nota prot. CGRTS-0067086 del 30 dicembre 2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del 30 dicembre 2021, confluiti in un unico elenco, relativi al sisma 2009 e sisma 2016, che viene allegato alla presente ordinanza (allegato 1), e relativo elenco delle riserve (allegato 2);

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il *milestone* del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A3 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Rigenerazione urbana e territoriale», ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei *milestone* indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.2

2. Con la presente ordinanza, ai fini dell'attuazione della linea di intervento 3 della sub-misura A3 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita», sono ammessi al finanziamento i progetti individuati, previa istruttoria, dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dalla Struttura di Missione sisma 2009, di cui all'elenco allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, comprensivi di CUP e CIG con l'indicazione dei due soggetti attuatori indicati all'art. 3, comma 1, ed i responsabili degli interventi indicato all'art. 3, comma 2.

3. È altresì approvato l'elenco unico degli interventi di riserva (v. allegato 2) cui saranno destinate le risorse relative ai progetti ammessi a finanziamento che non rispettino il cronoprogramma di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. A tal fine il commissario straordinario si avvale dei poteri sostitutivi di cui al successivo art. 6.

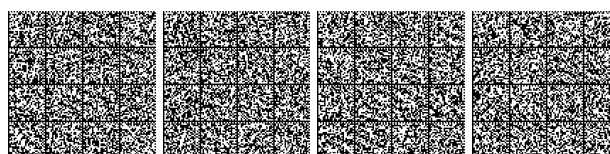
Art. 3.

Soggetti attuatori e responsabile dell'intervento

1. Soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono l'ufficio del commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese tra loro ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabili dell'intervento oggetto della presente ordinanza sono gli enti pubblici le cui proposte d'intervento sono risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, come risultanti dall'allegato 1, con il supporto del Gruppo operativo di lavoro (GOL), designato dai soggetti attuatori e composto da alte professionalità tecnico scientifiche in materia, sulla base di una convenzione che sarà successivamente sottoscritta con Invitalia.

3. Gli USR competenti, l'USRC e l'USRA provvedono a svolgere con la massima tempestività l'istruttoria dei progetti ai fini della loro approvazione da parte degli organi per legge preposti, nonché al trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità che saranno definite con successiva ordinanza.



4. Con successiva ordinanza saranno determinati i modelli di gestione e affidamento dei lavori, sulla base delle proposte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché della Struttura tecnica di missione, al fine di realizzare gli interventi attraverso centrali uniche di committenza o gli USR competenti, nonché tramite intese con i comuni interessati dagli interventi di cui all'allegato 1, anche prevedendo appalti unitari per lotti, al fine di garantire la massima efficienza e speditezza nella realizzazione dei lavori.

5. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

6. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), entro il 31 dicembre 2021, ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

7. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei *milestone* previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informati i soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti dalle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 116.771.985,66, in favore dei responsabili dell'intervento, suddiviso come da ripartizioni nell'elenco allegato (allegato 1).

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi

di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 - Attuazione degli interventi;

art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 - Semplificazioni procedurali;

art. 14-bis - *Governance* del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 - Valutazione ambientale;

articoli 48-56 - Contratti pubblici;

articoli 61-63 - Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa;

f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedurali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il responsabile dell'intervento può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è



dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 131*

AVVERTENZA:

Gli allegati della presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:

<https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

22A01746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuva-ring», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 209/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

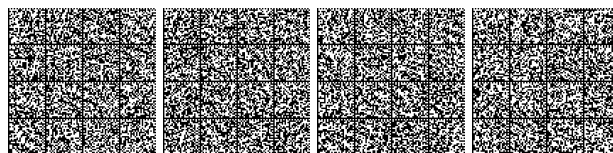
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella



legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1049/2017 del 24 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 270 del 18 novembre 2017, con la quale la società N.V. Organon ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nuvaring» (etonogestrel e etinilestradiolo) relativamente alle confezioni aventi il codice A.I.C. nn. 035584046 e 035584034;

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Nuvaring» (etonogestrel e etinilestradiolo) dalla società Organon N.V. alla Società MSD Italia S.r.l. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista le domande presentate in data 27 ottobre 2021, con la quale la società MSD Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Nuvaring» (etonogestrel e etinilestradiolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUVARING (etonogestrel e etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore - A.I.C. n. 035584034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina AL/LDPE/PET + 3 applicatori - A.I.C. n. 035584046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nuvaring» (etonogestrel e etinilestradiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01748

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Niklod», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 210/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta



Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 807/2021 del 27 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 267 del 9 novembre 2021, con la quale la Società I.B.N. Savio S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Niklod» (acido clodronico) relativamente alle confezioni aventi il codice A.I.C. n. 034292108 e 034292110;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2021 con la quale la Società I.B.N. Savio S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Niklod» (acido clodronico);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Niklod» (acido clodronico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 1 fiala in vetro da 4 ml

A.I.C. n. 034292108 (in base 10)

classe di rimborsabilità

C

«200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 5 fiale in vetro da 4 ml

A.I.C. n. 034292110 (in base 10)

classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Niklod» (acido clodronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01749

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Decarbazina Lipomed», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 211/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;



Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 73/2017 del 6 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 150 del 29 giugno 2017, con la quale la società Lipomed GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dacarbazina Lipomed» (dacarbazina) relativamente alle confezioni avente il codice A.I.C. nn. 041106042 e 041106030;

Vista le domande presentate in data 29 ottobre 2021, con la quale la società Lipomed GmbH ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Dacarbazina Lipomed» (dacarbazina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DACARBAZINA LIPOMED (dacarbazina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 041106042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 041106030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dacarbazina Lipomed» (dacarbazina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società



titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01750

DETERMINA 18 marzo 2022.

Estensione delle indicazioni terapeutiche e modifica dello schema posologico del vaccino anti COVID-19 «Spikevax».
(Determina n. 28/2022).

IL DIRIGENTE
dell'ufficio procedure centralizzate

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regio-

lamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 305 del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozio-



ne dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la determina rep. n. 1/2021 del 7 gennaio 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio in classificazione C(nn) del vaccino anti-COVID19 a mRNA denominato «Moderna» e successivamente denominato «Spikevax» (variazione EMEA/H/C/005791/II/0019 autorizzata con decisione della Commissione europea n. 5334 del 13 luglio 2021);

Vista la determina rep. n. 143/2021 del 11 ottobre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 243 del 11 ottobre 2021 di modifica dello schema posologico includente la possibilità di somministrare una terza dose (0,5 ml, contenente 100 microgrammi di mRNA) almeno ventotto giorni dopo la seconda dose in soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni (variazione EMEA/H/C/005791/II/0031 approvata con decisione della Commissione europea 7334 del 05 ottobre 2021) e conferma della classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»;

Vista la determina rep. n. 144/2021 del 2 novembre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 261 del 2 novembre 2021 di modifica dello schema posologico del vaccino anti COVID-19 «Spikevax» includente la possibilità di somministrare una terza dose (0,25 ml, contenente 100 microgrammi di mRNA ovvero metà della dose primaria) almeno sei mesi dopo la seconda dose in soggetti di età pari o superiore a 18 anni (variazione EMEA/H/C/005791/II/0034 approvata con decisione della Commissione europea n. 7961 del 29 ottobre 2021) e conferma della classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»;

Visti i pareri positivi del CHMP dell'EMA EMA/CHMP/70704/2022 del 24 febbraio 2022, relativi alle variazioni EMEA/H/C/005791/II/0041 e EMEA/H/C/005791/II/0042 inerenti all'estensione della indicazione nei bambini di età compresa dai 6 anni agli 11 anni del vaccino «Spikevax» (già autorizzato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19) e alla modifica del regime posologico con autorizzazione della dose di richiamo negli adulti di età pari o superiore a 18 anni che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario con «Spikevax» oppure un ciclo primario comprendente un altro vaccino a mRNA o un vaccino a vettore adenovirale con la somministrazione di 0,25 ml (contenente 50 microgrammi di mRNA, ovvero metà della dose primaria) almeno tre mesi dopo il completamento del ciclo primario;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA EMA/CHMP/110541/2022 del 24 febbraio 2022, relativo alla variazione EMEA/H/C/005791/II/0047 inerente alla modifica della sezione 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Vista la decisione della Commissione europea n. 1430 del 2 marzo 2022 riguardante il vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax» che autorizza le succitate variazioni EMEA/H/C/005791/II/0041 - EMEA/H/C/005791/II/42 - EMEA/H/C/005791/II/0047;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 9, 10 e 11 marzo 2022 sulla estensione delle indicazioni, modifica dello schema posologico e conferma della classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»;

Vista la domanda presentata all'AIFA dalla società Moderna Switzerland GmbH per conto della società titolare Moderna Biotech Spain S.L., pervenuta 16 marzo 2022, Prot. n. 32025/P del 17 marzo 2022, di richiesta di autorizzazione delle suddette variazioni europee EMEA/H/C/005791/II/0041 - 042 e 047 relative alla estensione delle indicazioni, modifica dello schema posologico, modifica del punto 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conferma della classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Estensione delle indicazioni e modifica dello schema posologico

Sono autorizzate le modifiche al punto 4.1 e 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e la parte corrispondente del foglio illustrativo del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax» come di seguito specificato:

4.1 «Spikevax» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 6 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

4.2 Dose di richiamo in soggetti adulti di età pari o superiore a 18 anni «La dose di richiamo di «Spikevax» (0,25 ml contenente 50 microgrammi di mRNA (ovvero metà della dose primaria) almeno tre mesi dopo il completamento del ciclo primario».

«Spikevax» può essere usato come richiamo negli adulti che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario con «Spikevax» oppure un ciclo primario comprendente un altro vaccino a mRNA o un vaccino a vettore adenovirale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1507/001 A.I.C.: 049283017/E In base 32: 1GZZY9

0,5 ml - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare- flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5 ml) - 10 flaconcini multidose (100 dosi)



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per il nuovo schema posologico resta invariato il regime di fornitura e la classificazione vigenti.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A01908

DETERMINA 18 marzo 2022.

Modifica dello schema posologico del vaccino anti COVID-19 «Comirnaty». (Determina n. 29/2022).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modi-

ficazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 305 del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;



Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio Procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la determina Rep. n. 154/2020 del 23 dicembre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 318 del 23 dicembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty» in classificazione C(nn);

Vista la determina Rep. n. 73/2021 del 31 maggio 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 130 del 1° giugno 2021 di aggiunta confezioni (variazione EMEA/H/C/005735/X/0044/G) del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Vista la determina Rep. n. 142/2021 dell'11 ottobre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 243 dell'11 novembre 2021 di modifica dello schema posologico del medicinale per uso umano estensione dell'indicazione terapeutica (variazione EMEA/H/C/005735/II/0030) del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Vista la determina Rep. n. 157/2021 del 25 novembre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 284 del 29 novembre 2021 di estensione dell'indicazione terapeutica (variazioni EMEA/H/C/005735/II/0062 e EMEA/H/C/005735/II/0067) del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Vista la determina Rep. n. 158/2021 del 7 dicembre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 291 del 7 dicembre 2021 di aggiunta confezioni (variazione EMEA/H/C/005735/X/0077) del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Visto i pareri positivi del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/111776/2022 e EMA/CHMP/1118979/2022) del 24 febbraio 2022, di approvazione delle variazioni EMEA/H/C/005735/II/093 e EMEA/H/C/005735/II/111, relative alla modifica dello schema posologico con la riduzione dell'età a 12 anni per la dose di richiamo almeno 6 mesi dopo la seconda dose.

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica rilasciatoo nella seduta del 9, 10 e 11 marzo 2022 relativo alla modifica dello schema posologico e alla conferma della classificazione e del regime di fornitura del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Vista la decisione della Commissione europea n. 1351 del 28 febbraio 2022 riguardante il vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty» che autorizza le succitate variazioni EMEA/H/C/005735/II/093 e EMEA/H/C/005735/II/111;

Vista la domanda presentata all'AIFA dalla società Pfizer S.r.l. rappresentante locale della titolare BioNTech Manufacturing GmbH, prot. n. 31477/A del 16 marzo 2022 e prot. n. 32029/A del 17 marzo 2022 (integrazione), per la autorizzazione delle suddette variazioni europee EMEA/H/C/005735/II/093 e EMEA/H/C/005735/II/111 riguardanti la modifica dello schema posologico del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica dello schema posologico

Lo schema posologico del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato COMIRNATY è così modificato:

«È possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose) di Comirnaty per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a soggetti di età pari o superiore a 12 anni».

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/001 - A.I.C.: 049269018/E - In base 32: 1GZL8U:

30 mcg - concentrato per dispersione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,45 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);

EU/1/20/1528/002 - A.I.C.: 049269020/E - In base 32: 1GZL8W:

30 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi);

EU/1/20/1528/003 - A.I.C.: 049269032/E - In base 32: 01GZL8:

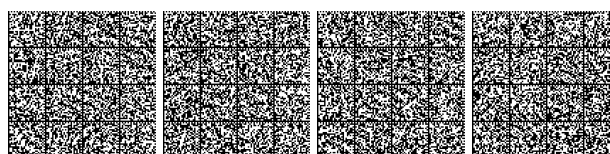
30 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);

EU/1/20/1528/004 - A.I.C.: 049269044/E - In base 32: 01GZLN:

10 mcg - concentrato per dispersione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi);

EU/1/20/1528/005 - A.I.C.: 049269057/E - In base 32: 1GZLB1:

10 mcg - concentrato per dispersione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 195 flaconcini multidose (1950 dosi).



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per il nuovo schema posologico resta invariato il regime di fornitura e la classificazione vigenti.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A01909

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Palermo. (Delibera n. 82/2021).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate

di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse», che destina alla Città metropolitana di Palermo l'importo di 332 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che destina 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi patti per lo sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione



finanziaria della Città metropolitana di Palermo in 335 milioni di euro;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle asse-

gnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;



Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacchi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacchi è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 2267-P del 20 dicembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Palermo, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4 e appendice, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Palermo è pari a 335,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC

della Città metropolitana di Palermo sono state confermate le seguenti risorse:

288,10 milioni di euro *ex art.* 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

46,90 milioni di euro *ex art.* 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Palermo, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Palermo

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Palermo, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 335,00 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 335,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex art.* 44, comma 7, lettera *a)* per 288,10 milioni di euro e lettera *b)* per 46,90 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Palermo, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un



Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Palermo responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

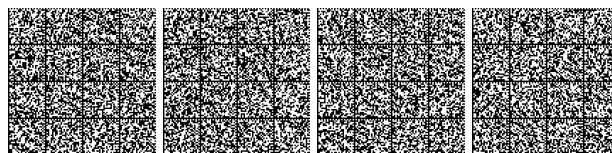
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 322

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
			NA
2014-2020	PATTO CITTA' DI PALERMO		NA



Valori in milioni di euro

note
[F*1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7 a in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica
Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	40,26	0,00	0,00
6 CULTURA	22,47	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITA'	208,97	0,00	0,00
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	25,25	0,00	0,00
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	32,00	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	6,05	0,00	0,00
Totale	335,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i



PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni
Valori in milioni di euro

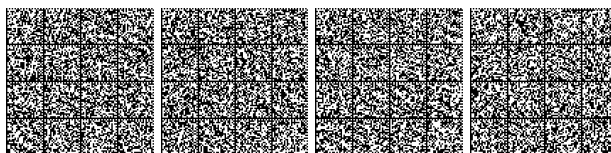
Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID ¹	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 ²	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,00	0,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fonte: Nota Cabina di Regia del NA

Note:

¹ Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

² Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.



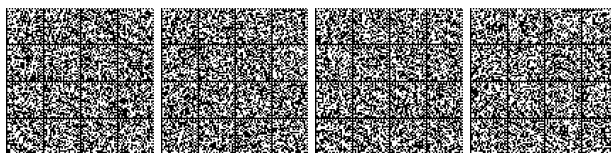
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione
Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020	
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	1,14
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	3,30
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,91
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	329,65	5,35

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

¹ Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trozocina».

Estratto determina AAM/PPA n. 214/2022 del 9 marzo 2022

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 - aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, con l'aggiunta della possibile insorgenza della stenosi pilorica ipertrofica infantile nei neonati in seguito all'assunzione di azitromicina (trattamento fino al quarantaduesimo giorno di vita) in accordo al CDS ver. 12.0.

per il medicinale TROZOCINA (A.I.C. 027948), per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfaisigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202).

Codice pratica: VN2/2021/131.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01751

Rettifica della determina AAM/PPA n. 83/2022 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inspra».

Determina AAM/PPA n. 218/2022 del 9 marzo 2022

La determina AAM/PPA n. 83/2022 del 28 gennaio 2022, relativa alla specialità medicinale INSPIRA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

- Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2022, è rettificata nel seguente modo:

ove si legge:

per il medicinale «Inspra» (A.I.C. 027398), per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio, leggasi:

per il medicinale «Inspra» (A.I.C. 037298) per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

037298015 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al;

037298027 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al;

037298039 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via Vittor Pisani n. 20 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 03009550595.

Codice pratica: VC2/2020/471.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti *medio tempore* prodotti dalla determina n. 83/2022 del 28 gennaio 2022 pubblicata, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2022.

22A01752

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfentanil Piramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 219/2022 del 9 marzo 2022

È autorizzata la seguente variazione: sono autorizzate le modifiche inerenti i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, riguardanti variazioni di sicurezza per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS). Ulteriori modifiche di tipo editoriale e adeguamento al QRD template,

per il medicinale ALFENTANIL PIRAMAL per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. 028348011 - 0,5 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a. - via XXIV Maggio n. 62/A - San Giovanni Lupatoto, 37057 - Verona - codice fiscale 03981260239.

Codice pratica: VN2/2021/48.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01753

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sufentanil Piramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2022 del 9 marzo 2022

È autorizzata la seguente variazione: sono autorizzate le modifiche inerenti i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, riguardanti variazioni di sicurezza per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS). Ulteriori modifiche di tipo editoriale e adeguamento al QRD *template*,

per il medicinale SUFENTANIL PIRAMAL per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

0,05 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale 5 ml: A.I.C. 028347019;

0,05 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale 1 ml: A.I.C. 028347021;

0,05 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale 20 ml: A.I.C. 028347045.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a. - via XXIV Maggio n. 62/A - San Giovanni Lupatoto 37057 - Verona - codice fiscale 03981260239.

Codice pratica: VN2/2021/52.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare

A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01754

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto determina AAM/PPA n. 222/2022 del 9 febbraio 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

n. 1 tipo II C.I.4):

C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento dell'RCP del FI e delle etichette al QRD *template*;

grouping n. 2 C.I.4):

C.I.4) Modifica dei paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.6 e 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Inserimento di nuovi dati di sicurezza e di letteratura, modifiche editoriali e adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

n. 1 tipo IB C.I.z) Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito del test di leggibilità,

per il medicinale DILATREND (A.I.C. n. 027604), per tutte le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

014) - «25 mg compresse» 30 compresse;

038) - «6,25 mg compresse» 14 compresse;

040) - «6,25 mg compresse» 28 compresse;

053) - «6,25 mg compresse» 56 compresse;

065) - «12,5 mg compresse» 28 compresse;

077) - «12,5 mg compresse» 56 compresse;

089) - «25 mg compresse» 56 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH.

Codice pratica: VN2/2021/250 - VN2/2020/288 - N1B/2015/5918.

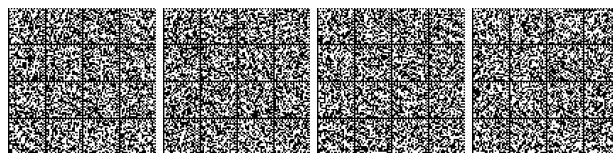
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare



A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01755

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin».

Estratto determina IP n. 208 del 2 marzo 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN FILMOMHULDE TABLETTEN 0,03 mg/3mg (3X21) dalla Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG23827, intestato alla società Bayer B.V. Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht The Netherlands e prodotto da Bayer AG 13342 Berlino - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: «Yasmin» «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 ompresse in PVC/al;

Codice A.I.C. : 042905036 (in base 10) 18XCGD (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,03 mg di etinilestradiolo e 3 mg di drospirenone.

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), macrogol 6000, talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasmin» 0,03 MG/3 MG compresse rivestite con film» 21 compresse in PVC/AL;

codice A.I.C. : 042905036;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasmin «0,03 MG/3 MG compresse rivestite con film» 21 compresse in PVC/AL;

Codice A.I.C. : 042905036;

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le

eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01793

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Negatol».

Con la determina n. aRM - 40/2022 - 348 del 9 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NEGATOL.

Confezione: 004667022.

Descrizione: «100 mg ovuli» 7 ovuli.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01794

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età, Libretti smart, Libretti nominativi ordinari e buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 21 marzo 2022, il Libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età («Libretto minori»), emesso dalla CDP S.p.a. e collocato da Poste italiane S.p.a., è reso disponibile - a scelta del cliente - in forma cartacea o in forma dematerializzata. Il Libretto minori emesso in forma dematerializzata è rappresentato unicamente dalle registrazioni contabili.

Si rende noto altresì che, a partire dal 21 marzo 2022, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 7 e 7-bis, del decreto ministeriale 6 ottobre 2004, successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti condizioni generali di contratto che regolano il collocamento del Libretto minori verranno modificate e integrate in ragione:

dell'introduzione della nuova forma dematerializzata con relativo rilascio della Carta Libretto al genitore o al tutore;

della possibilità di apertura in ufficio postale da parte dei genitori, anche disgiuntamente, e del tutore;

dell'introduzione dei nuovi limiti di versamento e prelievo del genitore e del tutore in ufficio postale;

dell'introduzione di nuove funzionalità dispositive in favore del genitore o del tutore sia presso l'ufficio postale sia tramite canale online;

della valenza delle registrazioni contabili delle operazioni effettuate a valere sul Libretto minori emesso in forma cartacea e in forma dematerializzata, le quali fanno prova nei rapporti fra Poste italiane, da un lato, e il genitore/tutore del minore e il minore, dall'altro, fino a querela di falso;

dell'estinzione del libretto a richiesta dell'intestatario al raggiungimento della maggiore età.

Si comunica pertanto che, a partire dal 21 marzo 2022, le vigenti condizioni generali di contratto che regolano il collocamento del Libretto minori - modificate e integrate in ragione delle novità sopra descritte sono disponibili in forma integrale presso tutti gli uffici postali.

A partire dalla medesima data, i fogli informativi del Libretto smart, del Libretto nominativo ordinario, la scheda di sintesi ed il foglio informativo dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età sono modificati ed integrati per effetto dell'introduzione delle nuove funzionalità rese disponibili in ufficio postale e su canale online (web e App) in favore del genitore o del tutore dell'intestatario del Libretto minori.



Si informa altresì che la CDP S.p.a. rende disponibile - a partire dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022 - una nuova offerta *supersmart* «Premium 150 giorni» della durata di centocinquanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,75% - destinata ai titolari del Libretto smart - che consente di accantonare sul Libretto smart, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto smart e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto smart, rilevati alla data del 17 marzo 2022.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001 %).

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione i fogli informativi - aggiornati alle novità sopra descritte - del Libretto minori, del Libretto smart, del Libretto nominativo ordinario e del buono fruttifero postale dedicato ai minori di età, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

22A01907

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nell'ambito degli allegati VI, VII e VIII, secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Vericert S.r.l.», in Fornace Zarattini.

Con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica e del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2022;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerata la delibera del 20 dicembre 2021 del Comitato settoriale di accreditamento CSA AR, operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato all'organismo «Vericert S.r.l.» il certificato di accreditamento n. 208B, con data di scadenza al 27 marzo 2026, relativamente agli allegati VI, VII e VIII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva;

Visto il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2000/14/CE, a favore dell'organismo «Vericert S.r.l.», con sede in via L. Masotti n. 5 - 48124 Fornace Zarattini (RA), RINDEC-2018- 0000005 del 17 gennaio 2018, emanato dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento di concerto con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico con scadenza in data 27 marzo 2022;

Vista la documentazione relativa l'istanza presentata dall'organismo «Vericert S.r.l.», con sede in via L. Masotti n. 5 - 48124 Fornace Zarattini (RA), acquisita con prot. 0003732/MITE del 13 gennaio 2022, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE, relativamente all'allegato VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), all'allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e all'allegato VIII (Procedura di garanzia di qualità totale) e contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e le autocertificazioni antimafia (art. 88 comma 4-bis e art. 89, decreto legislativo n. 159/2011) con le quali i soggetti di cui

all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo;

L'organismo «Vericert S.r.l.», con sede legale in via L. Masotti n. 5 - 48124 Fornace Zarattini (RA), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e VIII (Procedura di garanzia di qualità totale) per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva.

La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 27 marzo 2026 ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

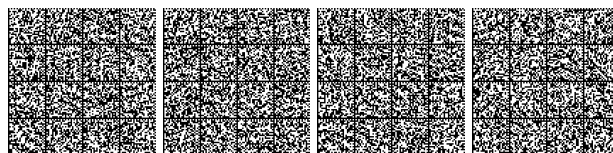
22A01798

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0895
Yen	125,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,584
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,82625
Fiorino ungherese	393,25
Zloty polacco	4,9525
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	10,8573
Franco svizzero	1,0069
Corona islandese	145,8
Corona norvegese	9,8325
Kuna croata	7,56
Rublo russo	-
Lira turca	15,6577
Dollaro australiano	1,4751
Real brasiliano	5,5065
Dollaro canadese	1,3864
Yuan cinese	6,8846
Dollaro di Hong Kong	8,5154
Rupia indonesiana	15685,76
Shekel israeliano	3,5653
Rupia indiana	83,8125
Won sudcoreano	1338,45
Peso messicano	23,0249



Ringgit malese	4,5426
Dollaro neozelandese	1,5861
Peso filippino	56,832
Dollaro di Singapore	1,4831
Baht thailandese	35,866
Rand sudafricano	16,6951

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01853

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 marzo 2022**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0892
Yen	126,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,642
Corona danese	7,4441
Lira Sterlina	0,83185
Fiorino ungherese	388,28
Zloty polacco	4,9103
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	10,8803
Franco svizzero	1,0111
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	9,7925
Kuna croata	7,5715
Rublo russo	-
Lira turca	15,8183
Dollaro australiano	1,4971
Real brasiliano	5,5346
Dollaro canadese	1,3978
Yuan cinese	6,8805
Dollaro di Hong Kong	8,5183
Rupia indonesiana	15639,76
Shekel israeliano	3,6022
Rupia indiana	83,924
Won sudcoreano	1344,71
Peso messicano	23,2866
Ringgit malese	4,5556
Dollaro neozelandese	1,5958
Peso filippino	56,9
Dollaro di Singapore	1,4856
Baht thailandese	36,156

Rand sudafricano	16,7051
------------------------	---------

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

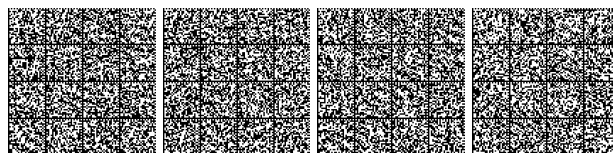
22A01854

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 marzo 2022**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0993
Yen	127,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,364
Corona danese	7,444
Lira Sterlina	0,8357
Fiorino ungherese	379,66
Zloty polacco	4,8196
Nuovo leu romeno	4,9485
Corona svedese	10,734
Franco svizzero	1,0198
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	9,798
Kuna croata	7,5625
Rublo russo	-
Lira turca	16,1323
Dollaro australiano	1,4991
Real brasiliano	5,5201
Dollaro canadese	1,4108
Yuan cinese	6,9454
Dollaro di Hong Kong	8,5974
Rupia indonesiana	15710,06
Shekel israeliano	3,5978
Rupia indiana	84,2025
Won sudcoreano	1357,08
Peso messicano	23,2145
Ringgit malese	4,6028
Dollaro neozelandese	1,6055
Peso filippino	57,259
Dollaro di Singapore	1,4966
Baht thailandese	36,326
Rand sudafricano	16,656

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01855

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1084
Yen	128,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,316
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,84175
Fiorino ungherese	381,63
Zloty polacco	4,8239
Nuovo leu romeno	4,9491
Corona svedese	10,7073
Franco svizzero	1,027
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	9,919
Kuna croata	7,5665
Rublo russo	-
Lira turca	16,574
Dollaro australiano	1,5109
Real brasiliano	5,5958
Dollaro canadese	1,4189
Yuan cinese	7,0063
Dollaro di Hong Kong	8,6688
Rupia indonesiana	15824,95
Shekel israeliano	3,6219
Rupia indiana	84,607
Won sudcoreano	1360,48
Peso messicano	23,3153
Ringgit malese	4,6414
Dollaro neozelandese	1,6185
Peso filippino	57,825
Dollaro di Singapore	1,5058
Baht thailandese	36,71
Rand sudafricano	16,7264

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01856

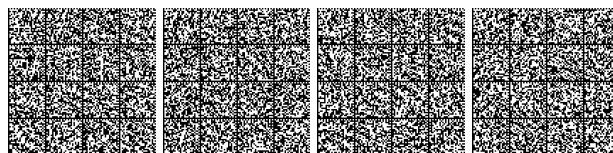
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 marzo 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,099
Yen	128,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,213
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,8397
Fiorino ungherese	380,92
Zloty polacco	4,782
Nuovo leu romeno	4,949
Corona svedese	10,646
Franco svizzero	1,023
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	9,8033
Kuna croata	7,5713
Rublo russo	-
Lira turca	16,2554
Dollaro australiano	1,5017
Real brasiliano	5,5077
Dollaro canadese	1,4024
Yuan cinese	6,9633
Dollaro di Hong Kong	8,6007
Rupia indonesiana	15696,64
Shekel israeliano	3,5683
Rupia indiana	83,9875
Won sudcoreano	1354,04
Peso messicano	22,9524
Ringgit malese	4,6098
Dollaro neozelandese	1,6053
Peso filippino	57,461
Dollaro di Singapore	1,4949
Baht thailandese	36,542
Rand sudafricano	16,4896

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01857



MINISTERO DELLA CULTURA

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse anno 2022.

Sul sito librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 160 dell'11 marzo 2022 recante «Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2022» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 1° aprile 2022 alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 30 aprile 2022, secondo le modalità previste dal decreto.

22A01795

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale dell'11 marzo 2022, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano gli avvisi seguenti:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
Startline 6	2F 1089	ERC			VSI AAE SEI	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.A. in qualità di distributore
Startline 20	2F 1092	ERC			VSI AAE SEI	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.A. in qualità di distributore
Startline 80	2F 1094	ERC			VSI AAE SEI	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.A. in qualità di distributore

Il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2022 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mise.gov.it>

22A01796

Revoca della sospensione all'impiego nelle attività estrattive e modifica della denominazione di un prodotto in titolo alla società Schlumberger italiana S.p.a. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 11 marzo 2022, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

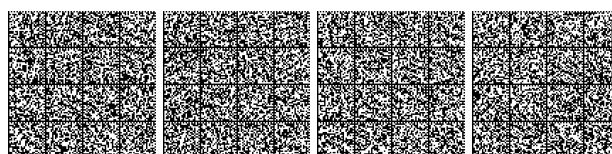
Codice MAP	Denominazione	Nuova Denominazione	Avviso
1Ac 1187	43NS ULTRA-PACK III, RDX - H.447540	Charge, Powerflow 4621, RDX (P/N H447540)	Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. e modifica della denominazione

Il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2022 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mise.gov.it>

22A01797

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 359 del 31 maggio 2010 per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) della società ISAB S.r.l., sito nel Comune di Priolo Gargallo.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 104 del 9 marzo 2022 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 359 del 31 maggio 2010 per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC), sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR), della società ISAB S.r.l. identificata dal codice fiscale n. 01629050897, con sede legale in via ex S.S. 114, km 144 - 96010, Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.



Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mite.gov.it/> e <https://va.minambiente.it/it-IT>

22A01799

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 263 dell'11 ottobre 2017 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio del Complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 105 del 9 marzo 2022 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 263 dell'11 ottobre 2017 per l'esercizio del Complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord, sito nel Comune di Sarroch (CA), della società Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 - Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi <https://www.mite.gov.it/> e <https://va.minambiente.it/it-IT>

22A01800LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-067) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

